

**Statuto del Consorzio “S.D.I.P.A.”
Scuola di Direzione per le Imprese e la Pubblica Amministrazione**

TITOLO I

Denominazione, sede, durata, oggetto.

Articolo 1: Costituzione e denominazione.

1. Tra:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, Corso Telesio 17;
- Università degli Studi della Calabria, con sede in Arcavacata di Rende;
- Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Cosenza, con sede in Cosenza, Via Calabria n.33,

è costituito il Consorzio con attività esterna denominato “Scuola di Direzione per le Imprese e la Pubblica Amministrazione” (S.D.I.P.A.), in seguito chiamato “Consorzio”.

2. Il Consorzio, volto alla realizzazione di alcune delle finalità istituzionali dei suindicati Enti, è disciplinato dal presente Statuto e, per quanto da esso non regolato, dall'art.2612 e seguenti del C.C. e dalle leggi in materia.

3. Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Articolo 2: Sede legale, sedi operative, secondarie e di rappresentanza.

1. Il Consorzio ha sede legale in Cosenza presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania e sedi operative presso l'Università degli Studi della Calabria, presso la Fondazione stessa e presso la Camera di Commercio.

2. Sedi secondarie e di rappresentanza possono essere costituite in Italia e all'estero.

Articolo 3: Fini e oggetto.

1. Il Consorzio si prefigge di favorire la formazione dei giovani, prioritariamente delle regioni Calabria e Basilicata, per un loro proficuo inserimento nel mondo del lavoro sia in Italia sia negli altri Paesi dell'Unione Europea, e di fornire supporti per il continuo aggiornamento tecnico-professionale dei dipendenti delle Imprese e della Pubblica amministrazione secondo l'evoluzione delle specifiche esigenze.

2. Il Consorzio persegue il fine suindicato attraverso la promozione, organizzazione e realizzazione di corsi master e di altre iniziative di formazione professionale attinenti alla cultura manageriale delle Imprese ed all'attività istituzionale degli Enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi stage, seminari, corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di educazione

permanente, nonché studi e ricerche, anche per conto di terzi, ed altre attività funzionali a quelle indicate.

3. Il Consorzio ha autonomia patrimoniale. Per la realizzazione di quanto previsto al comma precedente, il Consorzio, mediante apposite convenzioni, può avvalersi della collaborazione dei propri Soci nonché di altri enti, università e privati, e compie tutte le operazioni, comprese quelle mobiliari, immobiliari e finanziarie, necessarie per la sua attività e per la gestione delle risorse di cui dispone, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4: Durata.

Il Consorzio ha la durata di anni trenta e può essere prorogato.

Articolo 5: Esercizio sociale e bilancio.

1. Le attività del Consorzio sono definite dal Piano di Attività di cui all'art.6.

2. L'esercizio consortile ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. I bilanci preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dall'Assemblea dei Soci rispettivamente entro il 1° dicembre ed il 28 febbraio di ogni anno.

4. Il Consorzio deve tendere all'autosufficienza della gestione. Conseguentemente:

- a) il bilancio preventivo non può prevedere voci di spesa per le quali non sia prevista la corrispondente copertura nella forma di risorse finanziarie già disponibili o maturate e di proventi già irrevocabilmente acquisiti da terzi; in ogni caso le delibere che comportino nuove o maggiori spese rispetto a quelle contemplate nel bilancio preventivo devono indicare i mezzi per farvi fronte;
- b) eventuali avanzi di gestione non portati ad aumento del Fondo consortile devono essere prioritariamente utilizzati per la riduzione a favore dei giovani disoccupati delle rette di partecipazione alle iniziative di formazione del Consorzio sviluppate con le Università della regione Calabria. Gli avanzi di gestione non possono essere distribuiti ai Consorziati;
- c) nei cinque giorni successivi alla data della sua approvazione, copia del bilancio preventivo è trasmessa, a cura del Presidente del Consorzio, ai rappresentanti legali dei Soci.

Articolo 6: Piano di Attività.

1. Annualmente il Comitato Didattico Scientifico (di cui al successivo art.10) definisce il Piano di Attività e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Detto Piano indica analiticamente le attività annuali del Consorzio e la loro programmazione temporale, le informazioni e le motivazioni relative, nonché le risorse finanziarie e d'altra natura necessarie per la realizzazione del Piano medesimo.

3. Dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, copia del Piano è inviata per conoscenza al Rettore dell'Università degli Studi della Calabria, al Preside della Facoltà di Economia della stessa Università ed ai Rappresentati legali degli altri Soci consorziati.

TITOLO II

Soci consorziati, recesso ed esclusione, Fondo consortile.

Articolo 7 : Soci consorziati e Fondo consortile.

1. I Consorziati si distinguono in Soci Fondatori e Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori del Consorzio i soggetti indicati all'Art. 1 che hanno effettuato conferimenti in denaro o in beni al Fondo consortile o si sono obbligati a prestazioni pluriennali di servizi essenziali per lo svolgimento dell'attività del Consorzio, conformemente a quanto disposto dal presente Statuto.

2. Al fine di cui al comma precedente e per tutta la durata del Consorzio, l'Università degli Studi della Calabria è impegnata a fornire al Consorzio stesso l'uso di strutture ed attrezzature didattiche, l'utilizzazione di proprio personale tecnico e amministrativo e la prestazione di opera didattico-scientifica, in conformità a quanto annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio in sede di bilancio preventivo e, comunque, per un controvalore non superiore a L.200.000.000 annui.

3. Al Consorzio possono essere ammessi in qualità di Soci Ordinari i soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, interessati alle attività del Consorzio.

4. L'ammissione a Socio avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione ratificata dall'Assemblea dei Soci e comporta l'integrale accettazione del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione, nella stessa seduta in cui decide sull'ammissione, determina l'importo e le modalità del conferimento al Fondo consortile da parte dei nuovi Consorziati, ovvero il tipo e la quantità di prestazioni e di servizi che questi ultimi devono svolgere a favore dell'attività del Consorzio.

5. Il Fondo consortile è costituito dai conferimenti dei Soci consorziati e dai beni acquistati con detti conferimenti, dagli eventuali avanzi di gestione portati dall'Assemblea ad aumento del Fondo stesso, nonché dai beni e dalle liberalità da chiunque assegnati al Consorzio a questo titolo. I conferimenti dei Consorziati possono avvenire in una o più volte.

6. I Consorziati e i loro creditori particolari non hanno diritti sul Fondo consortile e sulle rendite di questo. I residui del Fondo in caso di liquidazione del Consorzio sono devoluti a finalità di carattere scientifico e di ricerca nell'ambito delle regioni Calabria e Basilicata. La destinazione definitiva viene stabilita dai Soci Fondatori a maggioranza.

7. Il Consorzio provvede alla realizzazione della propria attività avvalendosi delle prestazioni e dei servizi dei Soci che a ciò si sono impegnati, tra cui principalmente quelli dell'Università degli Studi della Calabria di cui al precedente comma 2, nonché delle seguenti entrate:

- a) rendite dell'investimento del Fondo consortile;
- b) rette di iscrizione ai corsi, ed altre entrate assimilabili in relazione all'attività didattica espletata;
- c) proventi di specifiche attività di ricerca o di studio e di attività editoriali;
- d) proventi di attività espletate per conto di terzi in base a contratti o convenzioni;

e) contributi e finanziamenti in genere corrisposti da soggetti pubblici o privati, nazionali, sovranazionali od esteri, per lo svolgimento delle attività di cui all'Art.3, comma 2.

8. Gli importi di cui alle lettere b, c, d, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione per le parti di propria competenza.

9. Gli Organi del Consorzio, di cui al successivo art.10, non possono assumere obbligazioni o impegni di qualsiasi natura per conto dei singoli Consorziati, e la responsabilità di questi ultimi per le obbligazioni del Consorzio è limitata al conferimento da ciascuno effettuato al Fondo consortile.

Articolo 8: Recesso.

1. I Consorziati possono recedere dal Consorzio in qualsiasi momento mediante comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata presso la sede legale al Presidente del Consorzio.

2. Il recesso produce effetti dal secondo anno successivo a quello in corso alla data di ricevimento della dichiarazione di recesso.

3. Il recesso non estingue le obbligazioni del recedente derivanti dal presente Statuto o da contratti o convenzioni eventualmente ancora pendenti alla data di ricezione della dichiarazione di recesso.

Articolo 9: Esclusione.

1. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione per i seguenti motivi:

- a) la dichiarazione di fallimento o l'apertura di altra procedura concorsuale a carico del partecipante al Consorzio;
- b) lo scioglimento dell'ente Consorziato;
- c) una grave e reiterata inosservanza delle disposizioni del presente Statuto.

2. L'esclusione ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione della delibera di cui al precedente comma trasmessa dal Presidente del Consorzio al rappresentante legale del Consorziato escluso.

3. L'esclusione, oltre a determinare il risarcimento degli eventuali danni arrecati per quanto previsto alla lettera c) del precedente comma 1, non estingue le obbligazioni del Consorziato derivanti dal presente statuto o da contratti o convenzioni eventualmente ancora pendenti alla data da cui ha effetto l'esclusione stessa.

4. I Consorziati receduti od esclusi non possono richiedere la restituzione delle somme di denaro o dei beni conferiti al Fondo consortile, né richiedere i corrispettivi di prestazioni o di servizi svolti o in corso di svolgimento, né vantare diritti sul patrimonio del Consorzio.

TITOLO III

Organi del Consorzio

Articolo 10: Organi del Consorzio, convocazione, scritture contabili e libri sociali.

1. Sono Organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Comitato Didattico-Scientifico;
- f) il Collegio dei Revisori.

2. Negli Organi collegiali i componenti dispongono di un voto ciascuno. Detti Organi, salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, deliberano a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità di voto prevale quello di chi presiede la riunione. Le relative deliberazioni debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario verbalizzante.

3. La convocazione degli Organi collegiali compete a colui che li presiede, salvo non sia diversamente stabilito dal presente Statuto. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno inviato per lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quel fissato per la riunione all'indirizzo indicato da ciascun membro. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata fino a ventiquattro ore prima della riunione con qualunque mezzo ritenuto idoneo.

4. Ancorché sia esclusa dai fini del Consorzio qualsiasi attività di natura lucrativa, in ordine ai libri sociali ed alle scritture contabili si osservano le disposizioni, rispettivamente, dell'Art. 2421 e degli Articoli dal 2214 al 2220 del C.C.. I libri sociali sono conservati dal Direttore e sono consultabili dai Soci.

Articolo 11: Assemblea dei Soci.

1. Fanno parte dell'Assemblea tutti i Soci del Consorzio. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta; nessun partecipante all'Assemblea può esercitare più di due deleghe.

2. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed ogni volta che lo richieda il Consiglio di Amministrazione o un terzo dei Soci.

3. L'Assemblea è validamente costituita quando sia accertata la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci in prima convocazione ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Alle sedute partecipano i componenti il Consiglio di

Amministrazione e il Collegio dei revisori, nonché il Direttore con funzioni di Segretario verbalizzante.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e decide sulla destinazione dell'avanzo di gestione;
- b) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed elegge i Consiglieri di propria competenza ed i Revisori;
- c) determina l'ammontare delle eventuali indennità di carica dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti il Comitato Didattico-Scientifico, nonché i criteri per il rimborso delle spese da essi sostenute in ragione dell'ufficio;
- d) determina gli emolumenti dei Revisori;
- e) delibera la costituzione, trasferimento e soppressione delle sedi e delle rappresentanze di cui all'art.2;
- f) definisce le politiche generali di gestione;
- g) ratifica le proposte di ammissione e di esclusione dei Consorziati.

5. L'Assemblea, con il voto espresso da almeno i due terzi dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, delibera sulle seguenti materie:

- a) modifiche statutarie;
- b) scioglimento e liquidazione del Consorzio;
- c) nomina dei liquidatori (fino a tre) del Consorzio e determinazione dei loro emolumenti.

Articolo 12: Composizione del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri stabilito dall'Assemblea dei Soci compreso tra sei e dieci. I Consiglieri durano in carica tre anni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, e sono rieleggibili. Ad essi si applicano le disposizioni degli Artt. 2382, 2391, 2392 e 2393 del C.C. in quanto compatibili.

2. Sono Componenti il Consiglio di Amministrazione:

- due membri nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania;
- due membri nominati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cosenza;
- il Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli studi della Calabria o un professore universitario da questi nominato;
- un professore universitario nominato dal Rettore dell'Università degli studi della Calabria;
- gli altri Componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando almeno due terzi dei Soci Fondatori hanno provveduto alle nomine loro attribuite ai sensi del comma precedente e ne è pervenuta formale comunicazione al Presidente del Consorzio. Se viene meno detto quorum il Consiglio è sospeso dalle funzioni e si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.13.

4. I Componenti del Consiglio di Amministrazione possono motivatamente essere sostituiti ad iniziativa dei soggetti che li hanno nominati ai sensi del presente articolo. Le sostituzioni devono essere comunicate agli interessati e al Presidente del Consorzio con lettera raccomandata ed hanno effetto dalla data di ricevimento di questa e fino al termine del periodo per il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere sostituito.

5. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più Consiglieri, per quelli di essi che erano stati eletti dall'Assemblea dei Soci si procede secondo le disposizioni del comma 1 e 3 dell'Art. 2386 C.C.; per gli altri si procede come per i casi di sostituzione di cui al precedente comma 4.

6. La nomina di membri del Consiglio di Amministrazione non comporta la rappresentanza nel Consiglio stesso dei soggetti che a tali nomine provvedono.

Articolo 13: Deliberazioni del Consiglio.

1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consorzio che lo convoca con le modalità di cui al comma 3 dell'art.10.

2. La convocazione del Consiglio può essere richiesta per iscritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, da due terzi dei Consiglieri; in tal caso il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni dalla richiesta.

3. La riunione del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Il Consiglio è comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i Componenti in carica. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano anche i Revisori e il Direttore, quest'ultimo con funzioni propositive e consultive e di Segretario verbalizzante.

4. Il Consiglio deve riunirsi almeno due volte all'anno e delibera:

- a) con la maggioranza di due terzi dei voti dei Componenti in carica, sugli argomenti indicati alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art.14;
- b) a maggioranza dei voti dei presenti, sugli altri argomenti.

5. Qualora nella riunione del Consiglio non venga raggiunto il quorum richiesto dalla lettera a) del precedente comma ovvero il Consiglio sia sospeso dalle proprie funzioni, entro trenta giorni dall'evento l'argomento deve essere sottoposto all'esame dell'Assemblea dei Soci espressamente convocata dal Presidente, la quale delibera a maggioranza di due terzi dei voti dei Soci consorziati. Ove anche in sede assembleare non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Presidente deve fare ricorso all'arbitrato di cui all'art.21. Se nel frattempo fosse cessato egli rimarrebbe nella carica fino alla nomina del successore per assumere i provvedimenti con carattere d'urgenza nei limiti del bilancio e del Piano di Attività del Consorzio.

Articolo 14: Poteri del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere decisionale di ordinaria e straordinaria amministrazione per la realizzazione dei fini e delle attività consortili che non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge ad altri Organi del Consorzio.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie funzioni a membri del Consiglio stesso o al Direttore, con esclusione delle seguenti:

- a) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci da sottoporre a ratifica dell'Assemblea, e sulle altre determinazioni di cui al comma 4 dell'Art. 7;
- b) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) nominare i componenti del Comitato Didattico Scientifico di propria competenza;
- d) nominare il Direttore, stabilendo il tipo di contratto che ne regola il rapporto, la remunerazione, la durata e le modalità della revoca;

- e) redigere il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Direttore Generale;
- f) decidere sul contratto di lavoro del personale dipendente e deliberare ogni provvedimento riguardante il personale stesso;
- g) determinare la retribuzione dei docenti;
- h) approvare il Piano di Attività di cui all' Art. 6 e le sue eventuali modifiche;
- i) emanare direttive generali e regolamenti interni;
- j) stabilire gli importi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 dell'art.7;
- k) deliberare sulla sussistenza dei casi di urgenza di cui all'art.21;
- l) nominare commissioni di qualsiasi tipo e designare persone in enti, società ed organizzazioni in genere.

Articolo 15: Il Presidente.

1. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti e restano nella carica fino a quando cessano dal Consiglio stesso.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza del Consorzio in qualsiasi sede compresa quella giudiziale;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione una rosa di nominativi per la nomina del Direttore;
- d) sovrintende ad ogni attività del Consorzio intervenendo secondo le necessità;
- e) adotta i provvedimenti e prende le iniziative attribuitigli dal presente Statuto;
- f) ha la firma sociale che può delegare per l'attività ordinaria.

3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 16: Il Direttore.

1. Il Direttore, scelto tra persone di provata professionalità nei settori di attività del Consorzio, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri membri; dirige e coordina l'attività esecutiva per la realizzazione delle iniziative consortili in conformità del presente Statuto ed in esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e delle deleghe da questi attribuitegli.

2. Il Direttore, in particolare:

- a) in qualità di Segretario del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Didattico-scientifico, istruisce gli atti sottoposti a tali Organi, partecipa alle riunioni degli stessi e ne redige i verbali;
- b) convoca il Comitato Didattico-scientifico;
- c) presenta al Consiglio di Amministrazione la proposta di bilancio preventivo e quella di bilancio consuntivo previo parere del Comitato Didattico-scientifico;
- d) è responsabile del regolare svolgimento dei programmi e delle attività didattiche, dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi per gli studenti, dei servizi amministrativi e contabili, dell'organizzazione del lavoro e dell'attività del personale;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione l'emanazione dei regolamenti necessari per il buon andamento delle attività didattiche;

- f) cura, su delega del Presidente, i rapporti con enti, istituzioni, società per il raggiungimento delle finalità del Consorzio, riferisce al Consiglio di Amministrazione e formula le proposte conseguenti;
 - g) ha la direzione del personale dipendente e propone al Consiglio di Amministrazione ogni provvedimento a questo relativo;
 - h) conserva i Libri sociali del Consorzio.
3. Al Direttore si applicano le disposizioni dell'Art. 2396 del C.C. in quanto compatibili.
4. Nei casi di assenza o impedimento temporanei, il Direttore, con il parere favorevole del Presidente, designa chi lo sostituisce nella funzione.

Articolo 17: Il Comitato Didattico - Scientifico.

1. Il Comitato Didattico-Scientifico, è Organo consultivo del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato è composto da:
- a) tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio tra docenti delle Università Italiane e straniere e tra personalità del mondo produttivo della Regione Calabria, queste ultime designate dalla Camera di Commercio Industria Artigiano ed Agricoltura di Cosenza;
 - b) due docenti nominati dal Consiglio della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi della Calabria;
 - c) il Direttore del Consorzio con funzioni di Segretario.
3. I componenti il Comitato Didattico-Scientifico restano in carica per il periodo di tempo indicato nel provvedimento di nomina. Tuttavia in ogni momento gli Organi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 2 hanno facoltà di sostituire, con opportuna motivazione, i componenti del Comitato da essi nominati, dando comunicazione al Presidente del Consorzio ed agli interessati a mezzo lettera raccomandata.
4. Il Comitato è convocato dal Direttore con le modalità di cui al comma 3 dell'art.10. All'inizio di ogni seduta i membri del Comitato presenti eleggono nel proprio ambito colui che presiede la seduta stessa.
5. La convocazione del Comitato può essere richiesta per iscritto da almeno la metà dei componenti con l'indicazione dell'ordine del giorno; in tal caso il Comitato deve essere convocato entro quindici giorni dalla richiesta.
6. La riunione del Comitato è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Componenti. Il Comitato è comunque validamente costituito quando siano presenti tutti i membri.
7. In particolare il Comitato:
- a) definisce il Piano di Attività annuale, suggerendo iniziative e formulando proposte per lo sviluppo del Consorzio;
 - b) elabora ed indica analiticamente i programmi didattici previsti dal Piano, stabilisce i criteri per l'ammissione agli stessi, ne indica i Direttori didattici e i docenti, propone la nomina di commissioni e definisce i criteri per eventuali prove di selezione o di verifica, propone

l'ammontare delle tasse di iscrizione, di selezione e di esame per ogni specifica attività didattica;

- c) formula proposte per la migliore realizzazione delle attività del Consorzio;
- d) esprime il proprio parere su ogni convenzione didattica che interessa l'attività del Consorzio e sui i rapporti editoriali;
- e) programma l'attività di ricerca del Consorzio e ne sovrintende la esecuzione;
- f) si esprime sulle questioni sottoposte al suo parere dagli Organi del Consorzio;
- g) adotta gli eventuali regolamenti necessari per il proprio funzionamento.

Articolo 18: Il Collegio dei Revisori.

1. Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio dura in carica tre anni. I Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Ad essi si applicano le norme dell'art. 2399 del C.C..

2. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente il quale ne convoca le riunioni con le modalità di cui al comma 3 dell'art.10.

3. Qualora per qualsiasi causa cessi dalla carica uno dei Revisori effettivi, questi verrà sostituito dal Revisore supplente più anziano di età sino al rinnovo dell'intero Collegio. Le dimissioni dalla carica di Presidente non determinano la cessazione dalla carica di Revisore.

4. L'attività dei Revisori è disciplinata dalle norme degli Artt. 2403, 2407 e 2408 del C.C. in quanto applicabili.

TITOLO IV

Modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, scioglimento e liquidazione, arbitrato.

Articolo 19: Modificazioni dello Statuto e atto costitutivo.

Le modificazioni dello Statuto e dell'atto costitutivo sono deliberate dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità di cui al comma 5 dell'Art.11.

Articolo 20: Scioglimento e liquidazione.

1. Il Consorzio si scioglie per volontà dei Soci consorziati mediante delibera dell'Assemblea ai sensi dell'art.11, nonché quando si verifichi una delle seguenti cause:

- a- decorrenza del termine statutario;
- b- impossibilità tecniche o finanziarie di proseguire l'attività;
- c- azzeramento del Fondo consortile e indisponibilità dei Consorziati a ricostituirlo;
- d- cause previste dalla legge.

2. Verificatosi lo scioglimento del Consorzio e terminate le operazioni di liquidazione, i liquidatori provvedono alla destinazione della consistenza residuale del Fondo consortile secondo quanto deciso dai Soci Fondatori ai sensi dell'art. 7, n. 6 del presente Statuto e indicato per iscritto ai liquidatori stessi. Se la decisione non viene raggiunta entro 30 giorni dal termine della liquidazione verrà fatto ricorso all'arbitrato di cui al successivo Art. 21 ad iniziativa di uno dei liquidatori che a questo fine svolgerà anche le funzioni del Presidente del Consorzio.

Articolo 21: Arbitrato.

1. Ogni eventuale controversia relativa allo Statuto che possa insorgere tra i Consorziati, tra uno o più di loro ed il Consorzio, è deferita ad un Collegio Arbitrale. Ognuna delle parti in conflitto nomina un proprio arbitro, dandone comunicazione entro sette giorni al Presidente del Consorzio.

2. Ad istanza di una delle parti, il Collegio è completato da uno o due arbitri – uno, se le parti in conflitto sono in numero pari, due, se in numero dispari - nominati dal Presidente del Tribunale di Cosenza, fra i quali il Presidente del Collegio.

3. La determinazione del Collegio dovrà essere resa entro trenta giorni dalla sua costituzione e comunicata alle parti ed al Presidente del Consorzio nei successivi sette giorni; nei casi di urgenza tale termine è ridotto a quindici giorni lavorativi.

4. La sussistenza dei casi di urgenza è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

5. Gli arbitri giudicheranno pro bono et aequo, senza formalità di rito e con determinazioni definitive ed inappellabili.

6. Le controversie in essere non legittimano i consorziati a sospendere o ritardare le prestazioni alle quali sono tenuti in forza del presente Statuto o di convenzione.

Norme varie e transitorie

Articolo 22.

1. L'ammontare del Fondo consortile è quello che risulta dall'ultimo bilancio consuntivo approvato. Inizialmente il Fondo consortile è costituito dai conferimenti dei Soci Fondatori di cui all'Art. 1, e precisamente :

- Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania L. 200.000.000;
- Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza L. 200.000.000;
- Università degli Studi della Calabria L. 1000.

2. In prima applicazione del presente Statuto, il Presidente del Socio "Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania" entro 20 giorni dalla data dell'atto costitutivo convoca l'Assemblea dei Soci per effettuare le nomine di competenza di questa e per eventuali altre deliberazioni. Detta Assemblea può modificare i termini per la presentazione dei bilanci preventivo e consuntivo relativi al primo esercizio.

3. Entro 5 giorni data dell'Assemblea di cui al comma precedente viene convocato il Consiglio di Amministrazione ad iniziativa del Consigliere più anziano d'età per procedere alla nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consorzio, nonché per eventuali ulteriori deliberazioni.

4. Fino alla nomina del Direttore le sue funzioni sono svolte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e all'inizio delle rispettive riunioni i partecipanti all'Assemblea dei Soci e i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Didattico-Scientifico eleggono nel proprio ambito un Segretario verbalizzante.